

**L.R. n. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”:
individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative.**

(B.U. n. 17 del 28 aprile 1999)

Il 17 dicembre 1998 è stata pubblicata la legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” che costituisce l’adempimento previsto dall’Atto di indirizzo e coordinamento emanato per l’attuazione dell’art. 40 comma 1 della legge 22 febbraio 1994 n. 146 e che completa a livello nazionale il recepimento della Direttiva CEE 85/337 con D.P.R. 12 aprile 1996.

Essa si configura quale risposta all’esigenza ormai consolidata di un approccio preventivo ed integrato alle problematiche ambientali connesse ai processi decisionali e rappresenta un’occasione di riordino procedurale e normativo, oltretutto previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996 stesso, richiesto anche dalla riforma “Bassanini”.

Al fine di consentire agli enti ed agli organismi direttamente o indirettamente interessati dalle nuove disposizioni legislative, quindi anche alla Regione, di predisporre le loro strutture organizzative in modo da consentire l’applicazione concreta delle disposizioni, l’art. 23 comma 8 della legge ha previsto l’entrata in vigore della legge stessa al centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e quindi al prossimo 16 aprile 1999.

In tale periodo transitorio è necessario che la Giunta regionale metta in atto tutte le iniziative per poter, alla data di entrata in vigore della legge, svolgere i compiti che la legge stessa prevede, tra cui quelli di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti e soggetti istituzionali coinvolti.

In particolare la Regione deve individuare, oltre all’Ufficio di deposito dei progetti (art. 23, comma 1 lett. a), l’Organo Tecnico - definendone l’organizzazione e le modalità operative di funzionamento (art. 23, comma 1 lett. b) - che rappresenta lo strumento operativo per i diversi adempimenti necessari a dare attuazione alla legge regionale.

L’art. 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, conformemente a quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996, prevede l’istituzione dell’Organo Tecnico dell’Autorità competente, individuandone al primo comma i compiti generali e specificandone ai commi successivi quelli propri dell’Organo Tecnico dell’Autorità regionale.

In particolare, il comma terzo prevede che l’Organo Tecnico istituito presso la Regione sia costituito da un nucleo centrale con specifici compiti trasversali che si integra nell’esercizio delle proprie funzioni con altre strutture regionali, nonché dalle altre strutture regionali competenti per le singole tipologie a condurre il procedimento, in raccordo con il nucleo suddetto e le altre strutture regionali interessate.

Ai fini di una corretta individuazione dell’Organo Tecnico regionale bisogna innanzi tutto ricordare che la VIA non è uno strumento di verifica del rispetto di standard, limiti o vincoli di tutela ambientale, ma un mezzo per conseguire complessivamente elevati livelli di tutela e qualità dell’ambiente attraverso l’analisi e la valutazione, in via preliminare ed integrata, delle conseguenze ambientali di determinati interventi ed azioni.

Risulta pertanto necessario articolare una struttura in grado di favorire l’approccio integrato alle varie problematiche in modo da prevedere la possibilità che la procedura di valutazione di impatto ambientale diventi un “canale” all’interno del quale la proposta di un’opera entra come progetto preliminare e ne esce in forma di progetto definitivo, con tutte le indicazioni necessarie per la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione.

Si rende quindi necessario dare attuazione a quanto stabilito dall’art. 7 citato all’uopo tenendo presente:

- l’esperienza pregressa della struttura che ha condotto, in base all’ordine di servizio del Presidente della Giunta regionale in data 11 settembre 1989 e s.m.i., gli approfondimenti necessari all’espressione del parere ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale per i progetti di competenza statale;
- le declaratorie delle attribuzioni delle strutture della Giunta regionale stabilite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 442-14210 del 30 settembre 1997 adottata ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51;
- l’esigenza di garantire il miglior utilizzo delle conoscenze e delle competenze presenti nella complessiva struttura regionale ed il più coordinato raccordo tra esse per l’ordinato e compiuto svolgimento della procedura.

Tanto premesso ai fini dell’attivazione dell’Organo Tecnico occorre pertanto individuare:

1. il nucleo centrale dell'Organo Tecnico cui competono le funzioni individuate dall'art. 7 comma 3;
2. le strutture regionali che integrano il nucleo centrale per le funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'art. 7 comma 2;
3. le strutture regionali responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 3;
4. le altre strutture regionali coinvolte per le componenti ambientali e/o significative per l'approccio integrato dell'istruttoria, in raccordo, insieme con il nucleo centrale, con le strutture responsabili del procedimento.

Per quanto attiene al punto 1, si propone di individuare il nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale nella Direzione "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti", Settore 22.2 "Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale", struttura a cui è stata attribuita competenza specifica dalla citata deliberazione del Consiglio regionale in materia di compatibilità ambientale.

Per quanto attiene al punto 2 si propone per l'integrazione del nucleo centrale l'individuazione, oltre alla Direzione Regionale "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti", delle seguenti strutture:

- per l'elaborazione delle linee guida di cui alla lettera b) e per la definizione delle modalità e degli standard di riferimento di cui alla successiva lettera c) del comma 2 dell'art. 7: obbligatoriamente le Direzioni Regionali "Pianificazione e Gestione urbanistica" e "Sanità Pubblica", e, a seconda delle tipologie dei progetti, dei piani e dei programmi, le altre Strutture competenti di volta in volta individuate dal nucleo centrale per le specifiche competenze;
- per la raccolta, la sistematizzazione e l'elaborazione delle informazioni di cui alle lettere d) ed e): le Direzioni Regionali "Pianificazione e Gestione urbanistica" e "Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane";
- per la progettazione delle modalità di informazione e comunicazione di cui alla lettera f): le Direzioni Regionali "Pianificazione e Gestione urbanistica" "Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale";
- per la gestione dell'ufficio di deposito di cui alla lettera g): la Direzione Regionale "Affari Istituzionali e Processo di Delega".

Per quanto attiene al punto 3, in relazione alle caratteristiche delle opere previste dagli allegati A1 e B1 della legge regionale 40/1998, si provvede ad indicare - all'elenco allegato sub. 1) come parte integrante del presente provvedimento - le strutture competenti a gestire il procedimento, tenuto conto delle attribuzioni riconosciute e già esercitate e per le quali svolgono già un'istruttoria.

Le diverse strutture regionali, a seconda delle relative competenze, sono responsabili del coordinamento delle funzioni di espletamento delle procedure relative alle fasi di verifica, specificazione e valutazione (art. 7 comma 1 lettera b), di promozione delle attività di controllo e monitoraggio (comma 1 lettera c) e del coordinamento della gestione delle procedure per l'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale (comma 2 lettera a) in raccordo con il nucleo centrale e con le altre strutture regionali interessate.

Con riferimento infine al punto 4, per l'ordinato, trasparente e celere svolgimento delle funzioni si rende altresì necessario definire indicativamente, sulla base della legge regionale 51/1997 e ai fini della individuazione da parte del nucleo centrale dell'Organo Tecnico, oltre alle Direzioni responsabili del procedimento per le diverse tipologie di opere, anche le Direzioni di norma coinvolte in ragione delle componenti ambientali e/o significative per la conduzione dell'istruttoria, di volta in volta interessate, lasciando al nucleo centrale l'individuazione di ulteriori strutture da coinvolgere per la specificità della situazione territoriale e ambientale.

Il nucleo centrale partecipa al procedimento attraverso un proprio rappresentante di volta in volta designato ai fini di facilitare e normalizzare l'istruttoria tecnica e la predisposizione dell'atto finale da sottoporre alla Giunta regionale, tenuto conto delle conoscenze, delle informazioni e degli indirizzi che man mano verranno elaborati in attuazione dell'art. 7 comma 2.

Con riferimento poi alla definizione delle procedure, ad avvenuto ricevimento delle domande e delle istanze di avvio del procedimento, il nucleo centrale verificherà natura e caratteristiche dell'opera sottoposta al giudizio di compatibilità ambientale e trasmetterà tempestivamente, e comunque non oltre due giorni, la documentazione alla struttura regionale competente così come individuata nell'allegato sub. 1) alla presente deliberazione, avendo cura di indicare le altre strutture regionali interessate all'istruttoria.

La struttura regionale responsabile del procedimento per la fase di valutazione provvederà a:

- pubblicare tempestivamente la notizia dell'avvenuto deposito sul Bollettino ufficiale della Regione e dare notizia dell'avvio del procedimento (e del relativo responsabile) ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- indire, entro cinque giorni dalla data di ricezione della documentazione trasmessa dal nucleo centrale, una riunione con le strutture regionali coinvolte e con l'A.R.P.A. - chiamata a svolgere ai

sensi dell'art. 8 della legge 40/1998 il ruolo di supporto tecnico scientifico - ai fini di avviare l'istruttoria tecnica sul progetto;

- inviare tempestivamente, al fine di consentire lo svolgimento dell'istruttoria integrata, le copie degli elaborati tecnici di interesse e della sintesi in linguaggio non tecnico - trasmessi ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) dal proponente - all'azienda sanitaria locale (ASL) competente e ai soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire al fine della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento;
- indire, entro dieci giorni dalla data di ricezione della documentazione trasmessa dal nucleo centrale, una conferenza di servizi secondo quanto previsto dall'art. 13, ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad essa connessi, nonché per programmare l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura anche di altre amministrazioni pubbliche, definendo un cronoprogramma dei lavori e prevedendo una apposita riunione della Conferenza in sede decisoria per il raccordo delle autorizzazioni e degli altri provvedimenti sopra citati.

A tal proposito si osserva come l'attività della conferenza si snoda infatti in una fase prodromica, tesa alla ricognizione delle problematiche e alla loro concertazione, e in una fase consultiva per una valutazione integrata di impatto e di bilancio ambientale complessivo, che tenga anche conto degli apporti derivanti dalla partecipazione del pubblico di cui all'art. 14.

La successiva fase decisoria, diretta all'acquisizione delle autorizzazioni, si pone come logica conseguenza delle valutazioni e della relativa proposta di giudizio di compatibilità ambientale emersi necessariamente nella fase anteriore e precedente.

Per i progetti di cui all'allegato B1 della legge regionale 40/1998, nell'espletamento della fase di verifica di cui all'art. 10 - e fermi restando gli altri adempimenti iniziali - la struttura responsabile convocherà di regola una conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all'art. 9, al fine di valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni per il conseguimento dei provvedimenti autorizzatori.

Per l'eventuale richiesta da parte del proponente di avvio di una fase di "Specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale" (art. 11) la struttura competente (fermi restando gli altri adempimenti iniziali salvo la pubblicazione sul B.U.R.) procederà, ove occorra, ad indire una conferenza di servizi con i soggetti interessati tra quelli indicati all'art. 9, ai fini della predisposizione in maniera coordinata della successiva fase di valutazione d'impatto e delle discendenti autorizzazioni.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla pubblicità, all'informazione e alla partecipazione del pubblico, elementi costitutivi della procedura di VIA previsti dagli articoli 1, 10, 12, 13, 14, 19 e 20.

Oltre agli obblighi di pubblicità e di comunicazione ai soggetti direttamente interessati (art. 7, legge 241/90), l'art. 14 prevede un ventaglio aperto di modalità di partecipazione del pubblico, da modulare in relazione alla rilevanza ed alle ricadute sulla popolazione e sull'ambiente.

In previsione dell'adozione del provvedimento finale, la struttura regionale competente provvederà a:

- tenere informata la Giunta regionale sull'andamento dei lavori;
- presentare alla Giunta regionale, d'intesa con il nucleo centrale, la proposta di atto deliberativo contenente il giudizio di compatibilità ambientale contestualmente alla presa d'atto delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura resi in sede di Conferenza di servizi, per l'ipotesi in cui ne sia possibile il rilascio coordinato, oppure alla presa d'atto dei soli provvedimenti già resi in Conferenza di servizi, rinviando per quelli ancora da rilasciare alle modalità e ai tempi previsti in tale sede.

Venendo ora all'individuazione dell'Ufficio di deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale presso la Regione Piemonte, si propone di prevederne l'allestimento presso l'edificio regionale di via Principe Amedeo 17, sede della Direzione Regionale "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti" e del nucleo centrale del Organo Tecnico regionale, così come sopra individuato nel Settore 22.2 "Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale".

Ai sensi dell'art. 19, l'Ufficio di deposito progetti assolve le funzioni di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, con le modalità e i tempi stabiliti dalla legge regionale 40/1998 citata:

- a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA;
- b) le osservazioni presentate dal pubblico;
- c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica,
- d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
- e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

Esso inoltre assolve alle funzioni di:

- a) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, la documentazione presentata dal proponente per la procedura statale di VIA e i relativi pareri espressi dalla Regione, nonché i provvedimenti statali conclusivi;
- b) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione a fini scientifici e didattici, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia, la documentazione presentata dal proponente, relativa ai progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale e statale;
- c) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico i provvedimenti conclusivi della fase di verifica e quelli recanti i giudizi di compatibilità ambientale, emessi dalle province e dai comuni in qualità di autorità competenti.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori la Giunta regionale, ritenuta l'esigenza di adottare in fase di prima applicazione della legge regionale 40/1998 l'organizzazione proposta che potrà essere adattata a sopravvenute esigenze e all'evoluzione normativa, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

- di organizzare il proprio organo tecnico secondo la articolazione dettagliata in premessa ed in particolare di individuare quali suoi componenti;
- il nucleo centrale del Organo Tecnico regionale nel Settore 22.2 "Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale" cui competono le funzioni individuate dall'art. 7 comma 3;
- le strutture regionali che integrano il nucleo centrale per le funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'art. 7 comma 2 così come individuate in premessa;
- le strutture regionali responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 3 individuate al succitato elenco allegato sub. 1);
- le strutture regionali coinvolte per le componenti ambientali e/o significative per l'approccio integrato dell'istruttoria, in raccordo, insieme con il nucleo centrale, con le strutture responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 3, indicativamente elencate nell'allegato sub. 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- di adottare le indicazioni procedurali di cui in premessa per la disciplina delle procedure di valutazione, verifica e specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale previste dalla legge regionale 40/1998;
- di individuare l'Ufficio di deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale della Regione Piemonte presso l'edificio regionale di via Principe Amedeo 17, sede della Direzione Regionale "Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti" e del nucleo centrale del Organo Tecnico regionale, così come sopra individuato nel Settore 22.2 "Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale";
- di dare atto che l'organizzazione di cui ai precedenti punti è adottata in fase di prima applicazione della legge regionale 40/1998 e che la stessa potrà essere adattata a sopravvenute esigenze e all'evoluzione normativa.

Allegato A1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2 – l.r. 40/1998)		
	DIREZIONE REGIONALE COMPETENTE	DIREZIONI E STRUTTURE REGIONALI INDICATIVAMENTE INTERESSATE (1)
n. 1 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (vedi cat. A2, n. 2)	- Dir. Pianificazione Risorse Idriche	- Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Territorio Rurale - Dir. Ambiente - Dir. Difesa del suolo - Dir. Opere Pubbliche
n. 2 Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m ³	- Dir. Difesa del Suolo	- Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione - Dir. Ambiente - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Industria - Protezione Civile - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Territorio Rurale
n. 3 Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti	- Dir. Pianificazione Risorse Idriche	- Dir. Ambiente - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Difesa del Suolo - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica
n. 4 Porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 metri	- Dir. Trasporti	- Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Industria
n. 5 Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale, compresi gli ampliamenti e i casi rientranti nelle fattispecie seguenti (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59 e n. 60): - ampliamenti di cave esistenti, normate dal Documento di programmazione dell'attività estrattiva D.P.A.E. I° stralcio, ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, per una superficie superiore al 10 % della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;	- Dir. Industria	- Dir. Ambiente - Dir. Pianificazione risorse idriche

¹ Allegato modificato dalla D.G.R. 22 aprile 2002, n. 23-5879 (L.r. n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Aggiornamento allegato alla d.g.r. 21-27037 del 12 aprile 1999 in materia di organo tecnico) pubblicata in B.U. 16 maggio 2002, n. 20 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2002, n. 16-6446 (Legge regionale 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Rettifica allegato alla d.g.r. n. 23-5879 del 22 aprile 2002 in materia di organo tecnico) in B.U. n. 31 dell'1 agosto 2002.

<ul style="list-style-type: none"> – ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m³, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo; – ampliamenti di cave esistenti in sotterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 m³; – gallerie di esplorazione di cave in sotterraneo per materiali di uso industriale 		
<p>n. 6 Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (<i>Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni</i>), qualora rientrino in uno dei seguenti casi (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59):</p> <ul style="list-style-type: none"> – cave che intercettano la falda freatica; – cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria; – cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % – valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso; – cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari; – ripresa di discariche minerarie, dismesse e stabilmente rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m³ 	<ul style="list-style-type: none"> – Dir. Industria 	<ul style="list-style-type: none"> – Dir. Ambiente – Dir. Pianificazione risorse idriche
<p>n. 7 Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), ricadente, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A2, n. 14) (*)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Dir. Industria 	<ul style="list-style-type: none"> – Dir. Ambiente – Dir. Pianificazione risorse idriche
<p>n. 8 Attività di coltivazione di minerali solidi</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Dir. Industria 	<ul style="list-style-type: none"> – Dir. Ambiente – Dir. Pianificazione e gestione urbanistica – Dir. Pianificazione risorse idriche – Dir. Servizi tecnici di prevenzione

n. 9 Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma	- Dir. Industria	- Dir. Ambiente - Dir. Pianificazione e gestione urbanistica - Dir. Pianificazione risorse idriche - Dir. Servizi tecnici di prevenzione - Dir. Sviluppo agricoltura
n. 10 Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km	- Dir. Opere Pubbliche	- Dir. Ambiente - Dir. Pianificazione e gestione urbanistica - Dir. Sanità pubblica

Allegato B1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4 – l.r. 40/1998)		
	DIREZIONE REGIONALE COMPETENTE	DIREZIONI E STRUTTURE REGIONALI INDICATIVAMENTE INTERESSATE (1)
<i>Agricoltura</i>		
n. 1 piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari	- Dir. Territorio Rurale	- Dir. Sanità Pubblica - Dir. Pianificazione Risorse Idriche
n. 2 progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari	- Dir. Territorio Rurale	- Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica
<i>Progetti di infrastrutture</i>		
n. 3 progetti edilizi di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari (*)	- Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica	- Dir. Ambiente - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Sanità Pubblica - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Trasporti
n. 4 progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all'interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari (*)	- Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica	- Dir. Ambiente - Dir. Trasporti - Dir. Sanità Pubblica - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Opere Pubbliche
n. 5 funivie e impianti meccanici di risalita – escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri – con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse	- Dir. Trasporti	- Dir. Ambiente - Dir. Turismo Sport Parchi - Dir. Sanità Pubblica - Dir. Pianificazione Risorse Idriche (in caso di presenza di impianti di innevamento artificiale) - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica
n. 6 derivazione ad uso non energetico di acque	- Dir. Pianificazione	- Dir. Ambiente

superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 21 e B2, n. 26)	Risorse Idriche	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Difesa del Suolo - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Territorio Rurale - Dir. Opere Pubbliche
n. 7 piattaforme intermodali e terminali intermodali, interporti;	- Dir. Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Ambiente - Dir. Commercio e Artigianato
n. 8 porti e impianti portuali, lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B3, n. 10); vie navigabili	- Dir. Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Difesa del Suolo - Dir. Ambiente - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Industria - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica
n. 9 strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali	- Dir. Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Ambiente - Dir. Industria - Dir. Territorio Rurale
n. 10 linee ferroviarie a carattere regionale o locale	- Dir. Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Ambiente - Dir. Industria - Dir. Territorio Rurale
n. 11 funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B3, n. 6)	Dir. Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Ambiente - Dir. Turismo Sport Parchi
n. 12 acquedotti con una lunghezza superiore ai 26 km	- Dir. Pianificazione Risorse Idriche	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Sanità Pubblica - Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Opere Pubbliche
n. 13 opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese spondali con materiali impiegati secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o con massi d'alveo o di cava non intasati con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda naturale	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Difesa del Suolo (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Industria - Dir. Territorio Rurale

(***)		
n. 14 aeroporti	- Dir. Trasporti	- Dir. Ambiente - Dir. Sanità Pubblica - Pianificazione e Gestione Urbanistica - Protezione Civile
n. 15 impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti	- Dir. Pianificazione Risorse Idriche	- Dir. Ambiente - Dir. Difesa del Suolo - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica
n. 16 elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km	- Dir. Opere pubbliche	- Ambiente - Pianificazione e gestione urbanistica - Sanità Pubblica - Dir. Territorio Rurale
n. 17 costruzione di centri commerciali, classificati classici o sequenziali ai sensi dell'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414, con superficie di vendita superiore a 2500 m ² e superficie utile lorda di pavimento superiore a 4000 m ² (****)	- Dir. Commercio e Artigianato	- Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Ambiente - Dir. Trasporti - Dir. Opere Pubbliche
<i>Industria energetica ed estrattiva</i>		
n. 18 attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie	- Dir. Industria	- Dir. Ambiente - Dir. Pianificazione e gestione urbanistica - Dir. Pianificazione risorse idriche - Dir. Servizi tecnici di prevenzione - Dir. Territorio Rurale
n. 19 attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma	- Dir. Industria	- Dir. Ambiente - Dir. Pianificazione e gestione urbanistica - Dir. Pianificazione risorse idriche - Dir. Servizi tecnici di prevenzione - Sviluppo agricoltura - Dir. Territorio Rurale
n. 20 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione interprovinciale ed al trasporto, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B2, n. 39 e B3, n. 8)	- Dir. Ambiente	- Dir. Opere Pubbliche - Dir. Pianificazione e gestione urbanistica - Dir. Pianificazione risorse idriche - Dir. Territorio Rurale
n. 21 impianti per la produzione di energia idroelettrica alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni	- Dir. Pianificazione Risorse Idriche	- Dir. Ambiente - Dir. Difesa del Suolo - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Territorio Rurale

	in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 6 e B2, n. 41)		
n. 22	estrazione di minerali, di cui al r.d. 29.07.1927, n. 1443, mediante dragaggio fluviale	– Dir. Industria	– Dir. Ambiente – Dir. Pianificazione Risorse Idriche – Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica – Dir. Opere Pubbliche
n. 23	agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite	– Dir. Ambiente	– Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica – Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione – Dir. Pianificazione Risorse Idriche – Dir. Sanità Pubblica
<i>Turismo e svaghi</i>			
n. 24	piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari	– Dir. Trasporti – Dir. Turismo Sport Parchi (3)	– Dir. Ambiente – Dir. Trasporti – Dir. Turismo Sport Parchi – Dir. Sanità Pubblica – Dir. Pianificazione Risorse Idriche (<i>in caso di presenza di impianti di innevamento artificiale</i>) – Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica
<i>Altri progetti</i>			
n. 25	cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m ³ /anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (<i>Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni</i>), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 9 dell'allegato A1 (vedi anche cat. B2, n. 59)	– Dir. Industria	– Dir. Ambiente – Dir. Pianificazione Risorse Idriche
n. 26	porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B3, n. 9)	– Dir. Trasporti	– Dir. Turismo Sport Parchi – Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica – Dir. Pianificazione Risorse Idriche – Dir. Opere Pubbliche
n. 27	progetti di cui all'allegato A1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni	Vedi corrispondente categoria Allegato A1	Vedi corrispondente categoria Allegato A1

Progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale ex d.p.c.m. 377/1988 e s.m.i. (articolo 18 – l.r. 40/1998)		
	DIREZIONE REGIONALE COMPETENTE	DIREZIONI E STRUTTURE REGIONALI INDICATIVAMENTE INTERESSATE (1)
a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi	– Dir. Ambiente	– Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica – Dir. Pianificazione Risorse Idriche – Dir. Sanità Pubblica – Protezione Civile
b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica)	– Dir. Ambiente	– Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica – Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione – Dir. Pianificazione Risorse Idriche – Dir. Sanità Pubblica – Protezione Civile
c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi	– Dir. Ambiente	– Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica – Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione – Dir. Pianificazione Risorse Idriche – Dir. Sanità Pubblica – Protezione Civile
d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio	– Dir. Ambiente	– Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica – Dir. Pianificazione Risorse Idriche – Dir. Sanità Pubblica
f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi	– Dir. Ambiente	– Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica – Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione – Dir. Pianificazione Risorse Idriche – Dir. Sanità Pubblica – Dir. Affari Istituzionali e Processo di Delega – Protezione Civile
g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di	– Dir. Trasporti	– Dir. Ambiente – Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica – Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione – Dir. Difesa del Suolo

autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie		<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Industria - Dir. Territorio Rurale
h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t	- Dir. Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Ambiente - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Industria
i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra	- Dir. Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Sanità Pubblica
l) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 m ³ , nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m ³	- Dir. Difesa del Suolo	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Ambiente - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Industria - Protezione Civile - Dir. Territorio Rurale
m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km	- Dir. Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Sanità Pubblica - Dir. Territorio Rurale
n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526	- Dir. Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Territorio Rurale
o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m ³ ; stoccaggio superficiale di gas naturale con una capacità complessiva superiore a 80.000 m ³ ; stoccaggio di prodotti di gas petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m ³ ; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m ³	- Dir. Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Protezione Civile
p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art.	- Dir. Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione

22, comma 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22		<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Sanità Pubblica - Protezione Civile
q) impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe e gli invasi direttamente asserviti	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione Risorse Idriche 	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Ambiente - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Difesa del Suolo - Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione - Dir. Opere Pubbliche - Dir. Territorio Rurale
r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Protezione Civile
s) impianti di gassificazione e liquefazione	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Protezione Civile
t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Pianificazione e Gestione Urbanistica - Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Sanità Pubblica - Protezione Civile
u) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento mineralurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1027, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenti discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Industria 	<ul style="list-style-type: none"> - Dir. Ambiente - Dir. Servizi Tecnici di Prevenzione - Dir. Pianificazione Risorse Idriche - Dir. Sanità Pubblica

NOTE inerenti le Direzioni e le Strutture regionali competenti ed interessate

(1) La Direzione Turismo Sport e Parchi è sempre interessata quando le opere ricadono, anche parzialmente, in area protetta.

La Direzione Turismo Sport e Parchi – Settore Pianificazione aree protette è sempre interessata quando le opere ricadono, anche parzialmente, in siti di importanza comunitaria (cfr. Regolamento regionale “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d’incidenza” emanato con d.p.g.r. 16 novembre 2001, n. 16/R)

La Direzione Pianificazione e gestione Urbanistica è sempre interessata quando le opere ricadono, anche parzialmente, in area sottoposta a vincolo ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85.

La Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione è sempre interessata quando le opere ricadono, anche parzialmente, in area sottoposta a vincolo idrogeologico ex L. 64/74 e L.R. 45/89.

La Direzione Difesa del Suolo è sempre interessata quando le opere ricadono anche parzialmente nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di dissesto dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla legge 183/1989.

La Direzione Patrimonio e Tecnico è sempre interessata quando le opere riguardano, anche parzialmente, aree gravate da uso civico.

(2) La Direzione Difesa del Suolo è competente per opere di II e III categoria ex R.D. 523/1904.

(3) La Direzione Turismo Sport e Parchi è competente per Piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse realizzate senza interventi contestuali su funivie ed impianti meccanici di risalita.²

NOTE inerenti le categorie progettuali di cui agli allegati A1 e B1 alla l.r. 40/1998

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.

()** Il proponente è esonerato dal dossier di compatibilità ambientale previsto dalla d.g.r. 74 - 45166 del 26.04.95 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel solo caso in cui la procedura di verifica determini l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione.

(*)** La categoria non comprende gli interventi connessi alla realizzazione di attraversamenti di fiumi e torrenti realizzati esclusivamente con spalle laterali (senza pile nell'alveo di piena ordinaria), guadi e soglie di protezione di attraversamenti realizzati in subalveo.

(**)** L'Allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414, riporta: "Art. 6. Definizione di centro commerciale

1. Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2. Il centro commerciale è dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Il centro commerciale è unitario rispetto: al sistema del traffico, al parcheggio, ai servizi ad uso collettivo di vario genere e dimensione, pubblici o privati. Il consumatore percepisce un'immagine unitaria dell'offerta commerciale e dei servizi connessi.

2. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti.

3. I centri commerciali sono così classificati:

a) centro commerciale classico: è un insediamento commerciale costituito da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio. L'edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore, sulla base delle procedure stabilite dalla Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall'articolo 29 della presente normativa.

b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi pedonali, non facenti parte di vie o piazze pubbliche, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto a concessione edilizia unitaria che è rilasciata con le procedure

² Nota sostituita dalla D.G.R. 1 luglio 2002, n. 16-6446 (Legge regionale 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Rettifica allegato alla d.g.r. n. 23-5879 del 22 aprile 2002 in materia di organo tecnico) in B.U. n. 31 dell'1 agosto 2002, in cui si precisa altresì che "qualora un progetto di pista da sci, da sottoporre alle fasi di verifica, specificazione o valutazione della procedura di VIA ex l.r. 40/1998, preveda anche altre tipologie di opere o infrastrutture ricadenti in categorie progettuali che devono essere a loro volta sottoposte a procedura di VIA di competenza della Regione, l'individuazione della Direzione competente è operata in base ad una valutazione di importanza relativa tra le opere o gli interventi ricadenti nelle diverse categorie progettuali".

Inoltre, nella stessa D.G.R. si individua "per tutte le opere di cui alla legge 285/2000 sottoposte alle fasi di verifica, specificazione o valutazione della procedura di VIA ex L.R. 40/1998, le seguenti Direzioni e Strutture regionali competente e interessate:

- Direzione competente: Direzione Trasporti.
- Direzioni e Strutture regionali indicativamente interessate: Direzione competente e Direzioni e Strutture regionali indicativamente interessate individuate nell'allegato 1 alla D.G.R. 22 aprile 2002, n. 23-5879 per la corrispondente categoria progettuale."

previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio nonché dall'articolo 28 della presente normativa. Le singole autorizzazioni commerciali, comunque, discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo.

- omissis -".